

LEGGE REGIONALE

Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

" Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina la costruzione delle serre.

Art. 2

1. Ai fini della presente legge, é considerata "serra" ogni impianto che realizzi un'ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole e per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante.

2. Le serre di cui al primo comma devono avere struttura portante in ferro e pareti e superfici di copertura in vetro o materiali similari.

Art. 3

1. Nell'adozione, a mente della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, del piano regolatore generale ovvero della variante generale allo stesso, i Comuni possono disciplinare le serre mediante loro previsione nell'ambito delle zone agricole, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi e dei piani agricoli.

2. Per le zone di cui al primo comma devono comunque essere determinati i rapporti massimi di copertura e la disciplina delle opere necessarie per la realizzazione delle serre, per la loro accessibilità, per lo scarico e l'incanalamento sia delle acque meteoriche sia di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

Art. 4

1. Fino a quando non venga approvato lo strumento urbanistico che disciplini espressamente la costruzione di serre, queste possono essere realizzate con le modalità di cui al precedente art. 2 purché:

- 1 - la superficie coperta non superi il 75% dell'area disponibile ove questa non sia inferiore a mq 4.000;
- 2 - l'altezza, misurata al colmo delle coperture, non superi i metri 6;
- 3 - le distanze minime da fabbricati adibiti a civile abitazione non siano inferiori a metri 6;
- 4 - le distanze dalle strade non siano inferiori a quelle previste dalle norme statali, regionali o comunali vigenti;
- 5 - i muri di sostegno e di contenimento non superino l'altezza di metri 3;
- 6 - sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

2. Le superfici utilizzate dalle serre possono essere computate ai fini della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi alla conduzione agraria del fondo, ivi comprese le abitazioni rurali.

Art. 5

1. Non é, comunque, consentita la costruzione di serre:

- a - nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
- b - nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del D.M. 21 novembre 1984;
- c - in tutte le zone non tipizzate agricole negli strumenti urbanistici generali.

Art. 6

1. Chiunque intenda procedere alla costruzione di serre, purché in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art. 9, lett. a), della legge 28 gennaio 1977, n.10, deve chiedere al Sindaco apposita autorizzazione da rilasciarsi sentito il parere della Commissione Edilizia.

2. Le determinazioni del Sindaco devono essere notificate all'interessato non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda; scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto.

3. La domanda dovrà essere corredata da certificato catastale, da una planimetria indicante la localizzazione e la dimensione delle opere in progetto, da un certificato attestante la qualifica di imprenditore

agricolo principale, nonché del parere sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona da parte dell'Assessorato regionale all'Agricoltura - Ispettorato competente.

4. Il rilascio dell'autorizzazione é connesso alla specifica destinazione d'uso agricolo dei manufatti e, pertanto, gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione.

5. Non é soggetta ad autorizzazione la mera sostituzione degli elementi costituenti le serre.

Art. 7

1. La costruzione delle serre effettuata con osservanza delle disposizioni della presente legge non é soggetta ai limiti ed ai divieti di cui all'art. 41 quinquies, terzo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni.

Art. 8

1. Ai fini della regolarizzazione delle serre ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta la concessione edilizia al Sindaco, il quale la rilascia nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge.

2. La sostituzione degli elementi costituenti le serre non é soggetta ad autorizzazione del Sindaco.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

5

Ufficio Aula e Resocontazione

E' estratto del verbale della seduta del 13.3.1985, ed é conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Guaccero)